



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato,

visto la proposta di concordato minore presentata da PAOLO CARRARA, CRRPLA59E16A794B, in data 29.9.2023;

vista la relazione particolareggiata dell' o.c.c. dr. Vincenzo Simone, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

rilevato che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, secondo comma, CCII);

osservato che alla domanda sono allegati:

- a) il piano con le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

ritenuto quindi che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 74, 75 e 76 CCII

visto l'art. 78 CCII

dichiara aperta

la procedura di concordato minore

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;

dispone



- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone

preso atto dell'istanza del debitore, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

non luogo a provvedere sulla nomina del commissario giudiziale, non appearing la nomina necessaria alla tutela degli interessi dei creditori;

Si comunichi al debitore e all'o.c.c.

Bergamo, 26/10/2023

Il g.d.
dott. Angela Randazzo

